



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

7 ottobre  
2021



Wolters  
Kluwer

## GREEN PASS: OBBLIGHI E SANZIONI

### ADEMPIMENTO

**Il decreto “Green pass” è legge: le principali novità**

Con la conversione del decreto Green pass, è disposto che, dal 6 agosto 2021, per potere accedere a determinati servizi o attività, occorre essere in possesso di una certificazione verde Covid-19, comprovante l’effettuazione del vaccino (validità di 12 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi), oppure avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo (validità 48 ore). I titolari o i gestori di servizi e attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni, che prevedono la verifica del possesso del green pass. Sia tale obbligo, sia i divieti di accesso rientrano nel regime sanzionatorio previsto dallo stesso decreto. E’, inoltre, introdotta, in caso di reiterate violazioni, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o attività da 1 a 10 giorni.

### DA SAPERE

**Green pass: obblighi e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori**

Quattro decreti legge (nn. 105, 111, 122 e 127 del 2021) e otto articoli sul green pass racchiudono una disciplina volta a ricostruire obblighi e responsabilità, ma che solleva spinosi problemi interpretativi. Il regime sanzionatorio a carico dei lavoratori inadempienti e degli stessi datori di lavoro è presidiato anche dalle sanzioni penali del T.U. della sicurezza sul lavoro? E ancora, quale trattamento va riservato ai lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica? Infine, cosa si intende per luogo di lavoro?

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Precompilata: utilizzo dati delle spese sanitarie

**Impresa** - Composizione negoziata della crisi: regole in G.U.

**Lavoro** - Codici contratto Uniemens aggiornati da ottobre

Scadenze dal 7 al 21 ottobre 2021

## ADEMPIMENTI

### Il decreto “Green pass” è legge: le principali novità

di Federico Gavioli

*Con la conversione del decreto Green pass, è disposto che, dal 6 agosto 2021, per potere accedere a determinati servizi o attività, occorre essere in possesso di una certificazione verde Covid-19, comprovante l’effettuazione del vaccino (validità di 12 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi), oppure avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo (validità 48 ore). I titolari o i gestori di servizi e attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni, che prevedono la verifica del possesso del green pass. Sia tale obbligo, sia i divieti di accesso rientrano nel regime sanzionatorio previsto dallo stesso decreto. E’, inoltre, introdotta, in caso di reiterate violazioni, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o attività da 1 a 10 giorni.*

#### NOVITÀ

---

Il D.L. n. 105/2021, cd. decreto Green pass, si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto a una serie normativa di decreti-legge, che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell’epidemia da COVID-19, a partire dal marzo 2020. Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è stato, infatti, definito, in primo luogo, da un insieme di decreti-legge, che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell’emergenza (in particolare, i D.L. n. 19/2020 e n. 33/2020, come successivamente integrati e modificati), e di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all’andamento epidemiologico.

#### Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza

---

E’ prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell’epidemia da COVID-19; la proroga in esame è collegata a quella disposta al successivo art. 2, del decreto Green

pass, che estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dalla decretazione d'urgenza (D.L. n. 19/2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive, e n. 33/2020, con riferimento alla definizione delle specifiche aree del territorio nazionale) su cui applicare le misure, corrispondentemente a specifici parametri, in base ai quali valutare l'evolversi dei dati epidemiologici.

## NORME SULLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il decreto Green pass introduce l'**obbligo della certificazione verde COVID-19, con efficacia dal 6 agosto 2021**. Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività a cui sia inteso l'uso del certificato.

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che, in ragione dell'età, non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto.

## Tipologie di certificazioni verdi COVID-19 e relativa durata

Si ricorda che le certificazioni in esame attestano la **vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione** di un *test* molecolare o di un *test* antigenico rapido, con **risultato negativo** (con riferimento al virus SARS-CoV-2), e rilevano esclusivamente per specifici fini, stabiliti dal legislatore.

La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità, nella disciplina finora vigente, di nove mesi, **termine che viene elevato a dodici mesi**.

Il termine in oggetto decorre dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall'eventuale dose unica, per i casi in cui, per le caratteristiche del prodotto, sia prevista una sola dose; tuttavia, già dopo la prima dose di vaccino è **rilasciata un'autonoma certificazione**, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde relativa a un *test* (molecolare o antigenico rapido) con esito negativo **ha una validità di quarantotto ore** (dall'esecuzione del *test*).

Per i tamponi i prezzi calmierati

di euro 15 per gli adulti

vengono prorogati sino al 30 novembre

e 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

## Compito dei titolari o gestori dei servizi

---

Il decreto Green pass prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni, cioè esibizione della certificazione COVID-19 valida o test rapido.

Sia tale obbligo, sia i divieti di accesso in oggetto (per il caso di assenza di certificazione) rientrano nell'apparato sanzionatorio che analizzeremo nel successivo paragrafo.

In particolare, come anticipato, l'accesso nei seguenti luoghi è subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, fatte salve le eventuali suddette distinzioni per le diverse aree territoriali:

- **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo**, se al chiuso (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone). In merito ai servizi in oggetto, la norma richiama l'art. 4 del citato D.L. n. 52/2021. La condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti alloggiati. Si ricorda, altresì, che il possesso di una certificazione verde è **richiesto per l'accesso da parte dei lavoratori** (ai fini della suddetta consumazione al tavolo) **alla relativa mensa ovvero ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione**;
- **spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi**. La disposizione in esame si riferisce esclusivamente a luoghi che consentano, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso agli spettatori (*“sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto”*), mentre **non si applica nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto** privi di specifici e univoci varchi di accesso (luoghi a cui le persone possono accedere anche per altri fini);
- **musei, altri istituti e luoghi della cultura** (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
- **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere**, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
- **sagre, fiere, convegni e congressi**. È specificato per le sagre o fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, che gli organizzatori si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso e, in tale caso, rientrano nell'ambito sanzionatorio soltanto i soggetti che risultino (negli eventuali controlli a campione) privi di certificazione e non anche gli organizzatori (che abbiano rispettato gli obblighi informativi);
- **centri termali, parchi tematici e di divertimento**. Per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei

LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;

- **centri culturali e centri sociali e ricreativi**, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi (inclusi quelli estivi);
- **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose**. La disposizione fa riferimento alle feste suddette (come disciplinate dall'art. 8-bis, comma 2, del citato D.L. n. 52/2021). Quest'ultimo, nella formulazione finora vigente, consente, nelle summenzionate zone bianche o gialle, lo svolgimento di feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso e anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida, con partecipazione limitata ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19; **da quest'ultimo obbligo sono esenti i bambini di età inferiore a sei anni**, ai fini della partecipazione ai banchetti, nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti;
- **attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti;
- **concorsi pubblici**.

## A chi non si richiede la certificazione verde

---

Il requisito del possesso di certificazione **non si applica**:

- ai soggetti che, in ragione dell'età, **non rientrano nella campagna vaccinale** contro il COVID-19;
- ai soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una **controindicazione** relativa alla vaccinazione in oggetto.

L'individuazione dei criteri attuativi di quest'ultima disposizione è demandata a una circolare del Ministero della Salute, mentre l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all'esenzione) è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della Salute, per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

## SANZIONI

---

L'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 13 del D.L. n. 52/2021 è esteso anche alla **violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19**.

Il D.L. n. 52/2021, all'art. 13, comma 1, dispone che, in caso di condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio previste nel richiamare una precedente norma



(art. 4 del D.L. n. 19/2020), salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da D.P.C.M., da ordinanze del Ministro della Salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità, in forza di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro**. La sanzione è **umentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro)**, se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa **accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni** per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali.

All'atto dell'accertamento delle violazioni, l'organo accertatore può disporre subito, in via cautelare, e **per un periodo non superiore a 5 giorni**, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, *“ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione”*.

Tali giorni di chiusura saranno poi **scomputati** dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata.

Se l'illecito amministrativo è **reiterato**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **raddoppiata** (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella **misura massima** (30 giorni).

## Ulteriore sanzione accessoria

---

La disposizione in commento, aggiungendo un ulteriore periodo all'art. 13 del D.L. n. 52/2021), introduce l'**ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni**, che ricorre nel caso in cui il titolare o il gestore dell'esercizio o dell'attività abbiano violato reiteratamente (**dopo due violazioni commesse in giornate diverse**) l'obbligo di verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, **costituiscono illeciti penali**, sanzionati con le pene previste dal Codice penale per i delitti di falsità in atti.

## DA SAPERE

### Green pass: obblighi e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori

*di Raffaele Guariniello*

*Quattro decreti legge (nn. 105, 111, 122 e 127 del 2021) e otto articoli sul green pass racchiudono una disciplina volta a ricostruire obblighi e responsabilità, ma che solleva spinosi problemi interpretativi. Il regime sanzionatorio a carico dei lavoratori inadempienti e degli stessi datori di lavoro è presidiato anche dalle sanzioni penali del T.U. della sicurezza sul lavoro? E ancora, quale trattamento va riservato ai lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica? Infine, cosa si intende per luogo di lavoro?*

Otto sono gli articoli “9” - bis, ter, ter.1, ter.2, quater, quinquies, sexies, septies - che leggiamo nei quattro decreti-legge nn. 105, 111, 122 e 127 del 2021 sul **green pass**. Si tratta di articoli che stanno suscitando discussioni a non finire, persino tra i filosofi e gli storici.

Quel che colpisce è che, invece, resti isolato un approccio volto ad approfondire gli specifici contenuti di questi otto articoli al servizio dei garanti della sicurezza, e così a ricostruire **obblighi e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori** in termini strettamente aderenti ai testi delle norme in vigore, senza la giustapposizione di espliciti o latenti giudizi di natura valutativo-sociologica. Con un duplice intento. Anzitutto, l'ambizioso intento di contribuire al superamento di questa fase drammatica. Secondo intento: non abbandonare le imprese nel rifugio di rassicurazioni verbalmente facili, ma sostanzialmente inconsistenti.

Spinosi sono i **problemi interpretativi** originati dai decreti-legge sul green pass.

### Categorie di lavoratori inadempienti all'obbligo del green pass

Il primo problema è che - nel descrivere il trattamento riservato al rapporto di lavoro dei lavoratori inadempienti all'obbligo del green pass - questi decreti-legge contemplano una disciplina esplicita, pur se differenziata, in ordine a **4 categorie di lavoratori** (il personale delle **Amministrazioni pubbliche**, chiunque svolge un'attività lavorativa nel **settore privato**, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, i lavoratori di **imprese con meno di 15 dipendenti** nel settore privato, il personale delle **istituzioni scolastiche, universitarie, educative, formative** e chiunque accede alle strutture di tali istituzioni per ragioni di servizio o di lavoro), ma non in ordine ad altre due categorie di lavoratori:



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

- anzitutto, il quinquies, al comma 2, si riferisce a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa o di formazione o di volontariato** presso le Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ma, al comma 6, si riferisce al personale delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, e non ai soggetti indicati nel comma 2;
- a sua volta, il septies, al comma 1, si riferisce a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, ma, al comma 2, si riferisce a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Il distinguo tra queste categorie di soggetti non è lineare. Basti pensare che la seconda potrebbe in più comprendere perlomeno soggetti che svolgono attività di formazione o di volontariato, ovvero sulla base di contratti esterni. Domanda: il regime contemplato dal comma 6 si applica solo ai soggetti di cui al comma 1 o anche ai soggetti di cui al comma 2? Si fa notare che il septies, comma 6, si riferisce testualmente ai lavoratori di cui al comma 1, e non anche ai lavoratori di cui al comma 2.

## Regime sanzionatorio

Quanto fin qui detto non toglie che, in rapporto a tutte le categorie di lavoratori inadempienti all'obbligo del green pass -e, dunque, anche in rapporto alle due categorie di cui al quinquies, comma 2, e al septies, comma 2,- il D.L. n. 127/2021 allestisca un regime sanzionatorio, vuoi a carico dei **lavoratori inadempienti**, vuoi a carico degli stessi **datori di lavoro**.

Invero, il quinquies, nei commi 7, 8, e 9, e il septies, nei commi 8, 9, e 10, prevedono l'applicazione dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020. Attenzione, però. Questo art. 4 prevede, sì, sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Prefetto, ma - è abituale non accorgersene dall'inizio della pandemia - **“salvo che il fatto costituisca reato”**. E occorre tenere presente che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sono generalmente presidiati da sanzioni penali. E allora non sfugga che, tra questi obblighi, vi è quello - previsto dall'art. 18, comma 1, lett. f), e penalmente sanzionato a carico del datore di lavoro e del dirigente dall'art. 55, comma 5, lett. c), con la pena dell'arresto o dell'ammenda - di vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle **“norme vigenti”**, nonché delle **“disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”** (quanto al preposto v. art. 19, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 81/2008). Né sfugga che, in base all'art. 20, comma 1, lett. a), e b), i lavoratori hanno l'obbligo - penalmente sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. a) - di **“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”**.

## Lavoratori esenti dalla campagna vaccinale



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

D'altra parte, nulla dicono i decreti-legge sul green pass circa la sorte di quattro categorie di lavoratori, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea **certificazione medica**, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (e, cioè, la circolare 4 agosto 2021, n. 35309):

- il personale scolastico e universitario, di cui al ter;
- il personale delle istituzioni scolastiche, universitarie, educative, formative e chiunque accede alle strutture di tali istituzioni per ragioni di servizio o di lavoro, di cui al ter.1 e al ter.2;
- i lavoratori del settore pubblico, di cui al quinquies;
- i lavoratori del settore privato, di cui al septies.

Si badi che a queste quattro categorie di lavoratori non è **applicabile il regime sanzionatorio** previsto per i lavoratori inadempienti all'obbligo del green pass, visto che per queste quattro categorie di lavoratori esenti dalla campagna vaccinale l'obbligo del green pass è in radice escluso.

E allora qui dobbiamo comprendere se e quale disciplina trovi applicazione al fine - pur esplicitamente dichiarato dai decreti-legge - *“di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro”*, e, pertanto, *“di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2”*. Un fine evidentemente da perseguire anche e comunque in rapporto ai lavoratori esenti dalla campagna vaccinale.

Non a caso, se ne preoccupa, invece, il D.L. n. 44/2021, che per i destinatari dell'**obbligo di vaccinazione** (vuoi gli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, vuoi i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) prevede l'adibizione del lavoratore da parte del datore di lavoro a **mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (v. art. 4, comma 10 - espressamente dichiarato “fermo” dall'art. 4-bis, comma 4 - ove, d'altra parte, si fa *“salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”* [si badi, modificato dall'art. 9 del D.L. n. 105/2021, a sua volta convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126], concernente il diritto dei **lavoratori fragili** allo *smart working* fino al 31 ottobre 2021).

Nel silenzio del decreto Green pass circa la sorte dei lavoratori esenti dalla campagna vaccinale, non può che rientrare in gioco la norma generale dell'art. 279, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. E, quindi, per questa strada, torna a essere determinante il giudizio del **medico competente** sull'idoneità del lavoratore e, in caso di giudizio di inidoneità, si profila l'adibizione da parte del datore di lavoro ad altra mansione, ove possibile, magari con l'utilizzo del lavoro agile. E ciò anche a costo di produrre il malcontento tra quanti sostengono drasticamente che *“con il green pass il medico competente non solo non può, ma addirittura non deve avere a che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo giudizi di idoneità/inidoneità”*.

## Trattamento dei dati relativi alla vaccinazione dei lavoratori

---



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

Terzo problema. Il Garante della *privacy*, in un prezioso documento del 13 maggio 2021, ha osservato che il medico competente è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati relativi alla vaccinazione dei lavoratori. Ma notiamo che, in base al ter, al ter.1, al ter.2, al quinquies e al septies, le verifiche sull'osservanza dell'obbligo sono effettuate dai responsabili delle istituzioni interessate e, nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, anche dai rispettivi datori di lavoro. Ed è un fatto che in materia si applica il D.P.C.M. 17 giugno 2021 (modificato limitatamente all'ambito scolastico e universitario dal D.P.C.M. 10 settembre 2021), adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, e sentito, dunque, il Garante della *privacy*.

## Nozione di luogo di lavoro

Quarto problema. Il D.L. n. 127/2021 impone il green pass per *"tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro"*. Nessuno sembra ancora essersi chiesto cosa si intende per *"luoghi di lavoro"* nelle leggi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

L'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 li definisce come *"i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro"*. Ma lo stesso art. 62 precisa che questa nozione restrittiva di luogo di lavoro vale *"unicamente ai fini dell'applicazione"* del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008, e non, dunque, ai fini dell'applicazione di tutti gli altri Titoli, dal Titolo I, che disciplina i basilari obblighi di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla formazione e alla sorveglianza sanitaria, al Titolo X, relativo agli agenti biologici. E, quindi, a ragione, la Cassazione insegna che *"ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di "luogo di lavoro", a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro"*, e che *"per luogo di lavoro si intende qualsiasi luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro ed in cui, in conseguenza, il lavoratore deve o può recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività, e, dunque, "anche quello nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare, se tuttavia il transito è necessario per provvedere alle incombenze affidate loro"*, e *"in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro"*, *"indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa"*.

Compresi, dunque, i luoghi in cui si svolge il **lavoro distaccato presso altre aziende**.

Compresi il **lavoro autonomo** e il **lavoro somministrato** (rispettivamente, sottoposti al controllo del datore di lavoro committente e dell'utilizzatore).

Compresi, si badi, in ossequio alle stesse parole usate dai redattori del D.L. n. 127/2021, il **telelavoro** e il **lavoro agile** (contrariamente a quanto azzarda una FAQ del Governo del 27 settembre 2021).



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro



Wolters  
Kluwer

E comprese le **mense aziendali**, se è vero che l'Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008 - intitolato "*Requisiti dei luoghi di lavoro*" - include nel paragrafo 1, rubricato "*Ambienti di lavoro*" il punto 1.11.2. dedicato ai "*Locali di refezione*".

Altra notazione: nel contemplare l'obbligo del green pass ai fini dell'accesso del personale delle Pubbliche amministrazioni ai luoghi di lavoro, il quinquies, comma 1, si riferisce a un accesso che avvenga "*nell'ambito del territorio nazionale*". Invece, il septies, comma 1, non contiene questa delimitazione territoriale ai fini dell'accesso nel settore privato.

Nessun dubbio, d'altra parte, che - in linea con un'esigenza che da sempre abbiamo segnalato - l'obbligo del green pass gravi anche sui lavoratori autonomi che accedano nei luoghi di lavoro considerati. Nel qual caso, il controllo spetta al **datore di lavoro committente** e, naturalmente, non può trovare applicazione il controllo affidato ai "*rispettivi datori di lavoro*". Così come è del pari indubbio che, in caso di somministrazione, il controllo compete all'utilizzatore. Né rilevano elementi quali la durata dell'attività lavorativa, né la nazionalità del lavoratore.